Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA
CAGLIARI

Regolamento
Commissione Arbitrale Regionale ex art 3, comma 15, A.N.Q.

Sezione I
Composizione della Commissione Arbitrale Regionale e validità sedute

Punto 1	Definizioni, generalità	2
Punto 2	Validità della seduta	2
Punto 3	Prerogative dei componenti	3
Punto 4	Processo verbale	3

Sezione II
Attivazione della Commissione Arbitrale Regionale

Punto 5	Richiesta di attivazione e convocazione	4

Sezione III
Attività della Commissione Arbitrale Regionale: esame, votazione e deliberazione

Punto 6	Voto e deliberazione	5
Punto 7	Astensione	5
Punto 8	Riesame	5

La Commissione Arbitrale

VISTO l'art. 3, comma 15, dell'Accordo Nazionale Quadro per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria;

VISTI i Decreti provveditoriali con i quali sono stati nominati i componenti - effettivi e supplenti - della Commissione Arbitrale Regionale ex art. 3, comma 15, A.N.Q., istituita presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sardegna;

delibera

di adottare, per la disciplina della propria attività, il seguente atto di regolamentazione.

Sezione I

Composizione della C.A.R. e validità sedute

Punto 1.
Definizioni, generalità

1. Ai fini del presente atto, la Commissione Arbitrale Regionale di cui all'articolo 3, comma 15, dell'Accordo Quadro Nazionale è indicata mediante le lettere "C.A.R.".
2. Allorché si faccia riferimento al Presidente od ai componenti della C.A.R., salvo che non sia specificatamente e diversamente previsto, per tali si intendono indifferentemente tanto il Presidente ed i componenti effettivi quanto quelli supplenti nominati con decreto provveditoriale.
3. Ove nel corso dell'incarico, per impedimenti sopravvenuti, qualcuno dei componenti effettivi non possa più continuare a far parte della Commissione, nelle more del provvedimento di nomina del sostituto, alle sedute partecipa regolarmente il componente supplente.

Punto 2.
Validità della seduta

1. La seduta è valida se sono presenti il Presidente e la metà più uno dei componenti previsti.
2. Come primo atto della riunione, viene verificato il numero dei presenti, Presidente e componenti, e la legittimazione a partecipare ai lavori perché nominati, rispettivamente, Presidente e componenti effettivi o supplenti della C.A.R. Di tali operazioni viene dato atto nel processo verbale.

Punto 3.
Prerogative dei componenti

1. Ogni membro effettivo o supplente della C.A.R. esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Fatti salvi i principi di cui ai commi precedenti, spetta unicamente al titolare conferire incarico di partecipazione in sua vece al suo supplente.
3. In caso di personale impedimento, il componente effettivo di parte sindacale avrà cura di farsi sostituire da uno dei propri supplenti.

Punto 4.
Processo verbale

1. Per ogni seduta della Commissione viene redatto il relativo processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i presenti al termine della seduta ed inserito nell'apposito fascicolo degli atti della C.A.R.
2. Il processo verbale contiene, a parte l'annotazione delle operazioni che il presente regolamento espressamente individua come obbligatoria, in modo succinto il contenuto delle deliberazioni cui la C.A.R. è pervenuta.
3. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, in ogni tempo e senza alcuna formalità, può essere acquisita copia del documento di cui al comma che precede.
4. Copia del processo verbale viene trasmesso alla Direzione dell'istituto o servizio penitenziario cui si riferisce la controversia in ordine alla quale è intervenuta la deliberazione nonché alle Segreterie Regionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'A.N.Q.

Sezione II

Attivazione della C.A.R.

Punto 5.
Richiesta di attivazione e convocazione

1. La richiesta di attivazione della C.A.R. deve essere inviata al Provveditore Regionale e, contestualmente, comunicata al Direttore dell'Ufficio periferico che ha emesso l'atto o gli atti che si presumono in violazione di accordo sindacale entro il termine di quindici giorni da quello nel quale la direzione ha confermato l'atto oggetto di contestazione o non ha fornito riscontro entro i termini previsti dal Protocollo di Intesa Regionale, a pena di inammissibilità.
2. La richiesta di attivazione deve essere inviata al Provveditore Regionale con la prova dell'avvenuta comunicazione al Direttore dell'Ufficio periferico nonché con la copia dell'accordo che si presume violato e, ove in possesso del ricorrente, con la copia dell'atto o degli atti che si presumono adottati in violazione dell'accordo stesso.
3. L'atto di richiesta deve avere data certa e deve essere sottoscritto dalle persone esplicitamente autorizzate a produrla ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 20 dell'A.N.Q.
4. Il Direttore dell'Ufficio periferico deve produrre al Provveditore, entro sette giorni dalla notifica, il provvedimento che si presume assunto in violazione dell'accordo nonché gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che egli ritiene utili per la valutazione da parte della Commissione; il Direttore produrrà inoltre le proprie deduzioni.
5. Ove il Direttore dell'Ufficio periferico non provveda all'adempimento, il Provveditore ovvero un dirigente da lui delegato, ordina l'esibizione degli atti e dei documenti nei termini e nei modi opportuni.
6. Il Provveditore, una volta acquisiti gli atti ed entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, attiva la procedura di conciliazione convocando la parte richiedente ed il Direttore della sede interessata; l'incontro è presieduto dal Provveditore e vi partecipa un dirigente/funzionario in servizio presso il Provveditorato, con funzioni di segretario, che ha il compito di illustrare la questione controversa e di redigere il processo verbale. Qualora le parti giungano ad un accordo non si procederà a dar corso alla richiesta.
7. In caso la procedura di conciliazione non si concluda con un accordo tra le parti interessate, il Provveditore convoca entro sette giorni la C.A.R., al fine di adottare – esperita ogni questione preliminare relativa alla fondatezza ed ammissibilità della richiesta di attivazione – la deliberazione conclusiva relativamente al *petitum* della richiesta di attivazione.

Sezione III
Attività della C.A.R.: esame, votazione e deliberazione

Punto 6.
Voto e deliberazione

1. Nel corso della seduta, il Presidente, dopo avere sinteticamente introdotto le questioni all'ordine del giorno, invita la parte che ha richiesto l'attivazione della C.A.R. a illustrare il proprio punto di vista su ciascuna questione, a partire da quelle preliminari.
2. Terminata l'esposizione delle questioni il Presidente invita i componenti a valutare l'ammissibilità delle richieste, mediante votazione.
3. Qualora la Commissione ne stabilisca l'ammissibilità, il Presidente dà la parola, su ciascuna questione, ai componenti che la richiedono.
4. Conclusa la discussione sul punto, il Presidente sottopone alla votazione la questione.
5. Dei quesiti formulati e della manifestazione del voto viene data puntuale illustrazione nel processo verbale della seduta.
6. Il Presidente, in ordine alfabetico, richiede a ciascun componente di esprimere palesemente il proprio voto nel corso della votazione. È concessa la facoltà a ciascun componente di rendere esplicite le motivazioni del proprio voto attraverso la produzione di un documento da allegare al processo verbale.
7. La C.A.R. delibera con le modalità di cui all'art. 3, comma 21, dell'A.Q.N.
8. L'esito della deliberazione viene annotato nel processo verbale.

Punto 7.
Astensione

1. Il componente che ritenga di avere in qualche modo concorso, in tutto od in parte, a produrre, nello svolgimento dell'attività istituzionale, gli atti sui quali verte la controversia, si astiene dalla partecipazione ai lavori e dalla conseguente votazione.
2. Il Presidente ne prende atto e, salvo che non ritenga di sottoporre la questione alla votazione della C.A.R. per i casi dubbi, invita il componente astenuto a lasciare la seduta.

Punto 8.
Riesame

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 21, dell'A.N.Q., fermo restando quanto previsto dal presente atto di regolamentazione, l'esito della deliberazione deve essere portato a conoscenza della Commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 164/2002.
2. L'eventuale richiesta di riesame avanzata avverso la deliberazione non sospende l'esecutività della decisione.

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Membri componenti	2/3 richiesti	Metà + 1 richiesta
6	4	4
7	5	4
8	5	5
9	6	5
10	7	6
11	7	6
12	8	7
13	9	7
14	9	8
15	10	8
16	11	9
17	11	9
18	12	10

DOMENICO GIUSEPPE
ARENA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
26.05.2025 16:53:37
GMT+01:00